

DECRETO

di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi preliminare relativamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica: “B07.2 - Interventi per il miglioramento dell'accessibilità dell'anfiteatro Arena di Verona - Riqualficazione degli accessi” di cui all'allegato 1 del Piano complessivo delle opere olimpiche approvato con d.P.C.M. 8 settembre 2023.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni concernenti la Conferenza di servizi e, in particolare, all'articolo 14, comma 3, laddove contempla la Conferenza di servizi preliminare con abbreviazione dei termini in relazione alle opere di particolare complessità nonché alle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico allo scopo di acquisire, prima della presentazione di un progetto definitivo, *“le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati”* da parte delle Amministrazioni ed Enti coinvolti che si esprimono mediante *“rappresentante unico”* appositamente designato e prevede, al medesimo comma 3, che *“Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo”*;

VISTI altresì gli articoli 14-bis, comma 7, 14-ter, commi 1 e 7, e 14-quater della summenzionata legge n. 241/1990;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all'articolo 47, concernente la *“Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*.

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”* e in particolare l'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii. recante *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi*

olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”, con particolare riferimento al decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024, n. 42, recante «Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» che, all’articolo 2, ha disposto la ricostituzione dell’organo di amministrazione, avvenuta in data 16 febbraio 2024 con l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e la nomina dell’Arch. Fabio Massimo Saldini quale Amministratore Delegato;

VISTO in particolare l’articolo 3 del predetto decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società “*Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.*”, interamente a partecipazione pubblica ed avente quale scopo statutario “*la progettazione nonché la realizzazione, in qualità di centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e di quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore alla società ANAS S.p.A., nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”;*

VISTO il comma 2-bis del succitato articolo 3 del decreto-legge n. 16/2020 laddove recita che “*Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all’organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall’articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96*”, i quali sono esercitati, per delega del Consiglio di Amministrazione, dall’Amministratore delegato della medesima Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.;

VISTO il comma 2-ter del succitato articolo 3 del decreto-legge n. 16/2020 laddove recita che: “*Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. L’intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità*”;

VISTO il comma 2-quinquies dell’articolo 3 del succitato decreto-legge n. 16/2020 laddove dispone che “*La Società è iscritta di diritto nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato approvato lo Statuto societario, successivamente adeguato alle disposizioni del suddetto decreto-

legge n. 10/2024, con particolare riferimento all'articolo 3 laddove è stabilito che *“lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese”* avvenuta con atto notarile il 22 novembre 2022 ed iscritta nel registro delle imprese in data 29 novembre 2021 – n. REA. RM – 1655339;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, riguardante il *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

VISTA l'articolo 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, laddove dispone che *“È autorizzata la spesa complessiva di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026, per il finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, nonché per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023, abrogativo del d.P.C.M. 26 settembre 2022, recante l'approvazione del *“Piano complessivo delle opere olimpiche”* che nell'allegato 1, conferma l'opera pubblica *“Closing Ceremony Olympics - Opening Paralympics - adeguamento accessibilità”* suddividendola in lotti funzionali apportando aggiornamenti anche in termini di costi, fonti e coperture finanziarie, identificando l'intervento in oggetto come *“B07.2 Interventi per il miglioramento dell'accessibilità dell'anfiteatro Arena di Verona - Riqualficazione degli accessi”*;

CONSIDERATA la nota protocollo Simico n. 2985 del 31 maggio 2024 con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi preliminare sincrona nonché convocata la riunione del 14 giugno 2024 in modalità telematica sul progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento pubblico: *“B07.2 Interventi per il miglioramento dell'accessibilità dell'anfiteatro Arena di Verona - Riqualficazione degli accessi”* in relazione al quale le Amministrazioni e gli Enti invitati, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241/1990, erano chiamati a rendere note le rispettive posizioni indicando esplicitamente *“le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente”* entro il 28 giugno 2024;

VISTA la nota prot. SIMICO n. 3116 del 6 giugno 2024 con la quale è stata estesa la partecipazione alla riunione del 14 giugno 2024 ai rappresentanti del Ministro per le disabilità;

RITENUTO di semplificare l'esame della documentazione inerente al progetto in oggetto da parte delle Amministrazioni e degli enti coinvolti attraverso l'uso della piattaforma collaborativa digitale della Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a., fornendo al *“rappresentante unico”*, rispettivamente designato ai sensi dell'articolo 14-ter della più volte citata legge 241/1990, *“le*

credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria" di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 14-bis della medesima legge;

TENUTO CONTO che, entro il termine del 12 giugno 2024, sono pervenute le seguenti richieste di integrazioni:

Comando provinciale Vigili del Fuoco di Verona: nota Prot. n. 12463 dell'11/06/2024 assunta agli atti con prot. SIMICO n. 3193 del 12/06/2024, con la quale in particolare è stato rilevato che *"le modifiche che si intendono apportare al monumento sono rilevanti dal punto di vista antincendio e pertanto risulta necessario riavviare le procedure stabilite dall'art. 3 del D.P.R. 151/2011 con presentazione a questo Comando di una nuova istanza di valutazione progetto corredata della documentazione tecnica necessaria per le valutazioni di competenza da parte di questo Comando nonché del citato Comitato Tecnico Regionale. In merito alla conferenza di servizi convocata per il 28 giugno 2024 si rappresenta che il parere di competenza su aspetti di prevenzione incendi da parte di questo Comando non potrà essere espresso fino a quando non saranno state completate le procedure previste dal predetto art. 3 del D.P.R. 151/2011"*.

Comune di Verona: nota Prot. n. 0223755/2024 del 12/06/2024 assunta agli atti con prot. SIMICO n. 3202 di pari data, con la quale sono state inoltrate le richieste di integrazioni da parte della Direzione Attuazione urbanistica - PEBA, Direzione Edilizia Monumentale, Direzione Strade Giardini Arredo Urbano.

MIC – Soprintendenza ABAP per le province di Verona, Rovigo e Vicenza: nota Prot. n. 0017655-P del 12/06/2024 assunta agli atti con prot. SIMICO n. 3212 di pari data.

ACQUISITA agli atti la registrazione audio-visiva della suddetta riunione svolta in modalità telematica il 14 giugno 2024, attestante la conformità di quanto riportato nel verbale della predetta riunione, reso consultabile tramite piattaforma digitale dedicata di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.;

TENUTO CONTO che in data 21 giugno 2024 è stato caricato sulla suddetta piattaforma digitale collaborativa della Società il riscontro di ottemperanza alle richieste di integrazioni da parte del Responsabile Unico del Progetto, corredato dai relativi elaborati progettuali;

TENUTO CONTO altresì delle nota Prot. n. 0241914/2024 del 26/06/2024, assunta agli atti con prot. Simico n. 3599 di pari data, e della nota Prot. n. 0019420-P del 28/06/2024, assunta agli atti con prot. Simico n. 3689 di pari data, pervenute rispettivamente dal Comune di Verona e della Soprintendenza ABAP per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con le quali è stata chiesta una proroga di 15 giorni sulla data stabilita del 28 giugno 2024 per l'espressione delle rispettive determinazioni;

ACQUISITI da parte delle pubbliche amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi in oggetto, entro il termine del 28 giugno 2024 ovvero entro i successivi 15 giorni (13 luglio 2024), i seguenti atti elencati in ordine cronologico:

Regione del Veneto:

Nota n. 306228 del 25 giugno 2024 assunta agli atti con prot. Simico n. 3548 di pari data, concernente *“Espressione delle condizioni per ottenere, sul progetto esecutivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente”*.

Successiva integrazione con nota n. 312996 del 28 giugno 2024, assunta agli atti con Prot. Simico n. 3683 di pari data.

V-reti: con nota cod. 24110 del 27/06/2024, assunta agli atti con prot. Simico n. 3640 di pari data, sono state espresse indicazioni *“per proprio conto per i servizi Energia Elettrica (EE) e GAS, per conto di AGSM AIM Smart Solutions per quanto riguarda Illuminazione Pubblica (IP) e Fibre Ottiche (FO) e per conto di AGSM AIM Power per quanto riguarda il Teleriscaldamento (TLR)”*.

Provincia di Verona: con nota n. 35535 del 27/06/2024, assunta agli atti con prot. Simico n. 3667 di pari data, sono state espresse raccomandazioni per le successive fasi di progettazione.

FS Sistemi Urbani S.p.A. / Grandi Stazioni Rail S.p.A.: con P.E.C. del 28/06/2024, assunta a gli atti con prot. Simico n. 3690 di pari data, ha reso noto che, allo stato attuale, non vi sono *“osservazioni da fare in merito all’oggetto della Conferenza dei Servizi richiamando, per la redazione delle fasi successive della progettazione, le linee guida di RFI in materia di realizzazione dei percorsi tattili, che si allegano per pronto riferimento”*.

Fondazione Arena di Verona: con nota del 4 luglio 2024, assunta agli atti con prot. Simico n. 3803 di pari data, sono stati evidenziati *“alcuni aspetti al fine di valutare la compatibilità del suddetto progetto con gli usi abituali del monumento e, in particolare, con gli eventi lirici ed extra-lirici”*.

Comune di Verona: con nota prot. n. 0255153 del 5/07/2024, assunta agli atti con prot. Simico n. 3817 di pari data, è stata trasmessa la *“Relazione finale (Parere Comune)”*.
Con successiva nota prot. n. 0257942 dell’8 luglio 2024, assunta agli atti con prot. Simico n. 3836 di pari data, è stata trasmessa la delibera della Giunta Comunale n. 704 del 5 luglio 2024 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo espresse dall’Amministrazione per il tramite della Vicesindaca e Assessore ai Beni culturali.

Ministero della Cultura – SABAP per le province di Verona, Rovigo e Vicenza: con nota n. 0020863-P del 12/07/2024, assunta agli atti con prot. Simico n. 3953 di pari data, sono state trasmesse le determinazioni di competenza, *“ai sensi del comma 3 dell’art. 14 della L.241/90, al fine di indicare le condizioni per l’ottenimento dei successivi atti di assenso di competenza di questo Ufficio”*.

Terna Rete Italia S.p.A.: con nota n. 65144 del 17.06.2024, assunta agli atti con Prot. Simico n. 3333 di pari data, ha comunicato che sull’area di intervento *“non sono presenti impianti elettrici della Rete di Trasmissione Nazionale in gestione e/o di competenza della scrivente Terna Rete Italia”*.

DATO ATTO che non sono pervenuti riscontri dagli altri Enti gestori di servizi e sottoservizi invitati alla Conferenza di Servizi preliminare;

TENUTO CONTO che la Direzione Pianificazione Territoriale della Regione del Veneto (allegato B del soprarichiamato parere - prot. Simico n. 3548) ha rappresentato che la documentazione condivisa sulla piattaforma digitale collaborativa di SIMICO è sufficiente per una valutazione paesaggistica ai fini del rilascio della prescritta Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 che potrà essere rilasciata *“dopo aver ottenuto, a norma di legge, il parere vincolante della competente Soprintendenza”*.

TENUTO CONTO altresì della suddetta nota n. 312996 del 28 giugno 2024, assunta agli atti con Prot. Simico n. 3683 di pari data, con cui la Regione del Veneto ha trasmesso, ad integrazione del soprarichiamato parere, la comunicazione della *“U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV”* (allegato A) circa la *“conclusione positiva della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del d.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2. dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017”*.

CONSIDERATO che nel suindicato parere di cui alla nota n. 20863 del 12 luglio 2024 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza evidenzia *“in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 52 del R.D. 2537/1925, le prestazioni d'opera professionale riguardanti gli edifici sottoposti a tutela sono riservate agli architetti abilitati all'esercizio della professione. Pertanto, gli elaborati progettuali dovranno essere a firma di un architetto che si assuma la piena e diretta responsabilità degli stessi come progettista”* nonché *“gli interventi proposti prevedono perlopiù il collocamento di elementi sovrapposti o giustapposti al manufatto storico, senza fornire evidenza di un'adeguata conoscenza della consistenza specifica delle porzioni dello stesso a cui questi nuovi elementi aggiunti si relazionano, anche solo per contatto. Il complesso manufatto in parola, infatti, presenta irregolarità morfologiche e caratteristiche puntualmente differenziate, ad esempio in rapporto ai materiali, alle stratificazioni storiche, allo stato di degrado, alle problematiche conservative, nonché specificità puntualmente ascrivibili alle diverse fasi della evoluzione storica di cui l'anfiteatro di Verona è stata oggetto: la conoscenza di questi aspetti puntuali costituisce un presupposto per la verifica della fattibilità dei singoli aspetti progettuali con riguardo, ad esempio, all'adeguatezza e alla proporzionalità delle singole misure proposte e, a livello strettamente tecnico, alla compatibilità delle modalità di appoggio o fissaggio. Tale conoscenza deriva dall'esecuzione di indagini e ricerche preliminari, che lo stesso D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” indica come indispensabili nella fase di definizione del PFTE (All. II.18, art. 13, c. 2, lett. c), in quanto costituisce un elemento potenzialmente dirimente nella definizione della fattibilità delle soluzioni proposte”*;

CONSIDERATO altresì che nella *Relazione finale (Parere Comune)* di cui alla nota n. 0255153/2024 è riportato il parere della Direzione Conservatore Anfiteatro Arena secondo cui *“Gli elaborati trasmessi non costituiscono la documentazione prevista per il Progetto di Fattibilità*

Tecnico Economica (PFTE), all'art. 13 dell'allegato II.18 del D.Lgs 36/2023. Si rinvia pertanto l'espressione del parere sul PFTE all'acquisizione completa degli elaborati richiesti (mancanti e/o da integrare) e previsti dal Codice degli Appalti. Si esprime per quanto di competenza, il proprio parere di massima favorevole, condizionato alle prescrizioni, da intendersi come linea di indirizzo per il completamento del PFTE. Tutta la documentazione progettuale trasmessa venga sottoscritta con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. Per il progetto che interessa l'Anfiteatro e le aree sottoposte a tutela monumentale, secondo il Codice dei BB.CC., D.Lgs 42/04 e succ.m ed int., è sempre vigente e applicabile, non contrastando altresì con il diritto comunitario, la normativa nazionale (art.52 del R.D. n. 3527/1925) secondo cui la progettazione e la direzione lavori su beni di interesse storico e/o artistico è riservata agli Architetti, ovvero a coloro che hanno compiuto un percorso formativo equiparabile a quello che in Italia è necessario per conseguire tale titolo”;

CONSIDERATO che i suindicati atti sostanziano pareri con indicazioni, raccomandazioni, condizioni, prescrizioni nonché proposte di modifica relativamente al suindicato oggetto della Conferenza di Servizi preliminare che sarà integrato tenendo conto delle risultanze della predetta Conferenza, con particolare riferimento alle indicazioni espresse dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza e dal Comune di Verona – Direzione Conservatore Anfiteatro Arena e che sarà reso consultabile in piattaforma collaborativa digitale della Società dandone apposita comunicazione;

TENUTO CONTO che il progetto esecutivo sarà sviluppato, da parte della Direzione Tecnica della Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., in ottemperanza alle indicazioni, raccomandazioni, condizioni, prescrizioni e proposte di modifica e posto all'esame delle Amministrazioni ed enti competenti in Conferenza di Servizi decisoria al fine di ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi previsti dalle normative succitate e, in particolare, in termini di accessibilità;

DECRETA

Articolo 1

1. La Conferenza di Servizi preliminare in epigrafe, svolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii relativamente all'opera pubblica **“B07.2 Interventi per il miglioramento dell'accessibilità dell'anfiteatro Arena di Verona - Riquilificazione degli accessi”**, è dichiarata conclusa sulla base dei pareri di cui agli atti citati nelle premesse, consultabili tramite piattaforma digitale collaborativa della Società che, unitamente al verbale allegato, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Con separata nota, SIMICO comunicherà, alle Amministrazioni ed enti invitati alla Conferenza espletata, il caricamento degli elaborati richiesti ad integrazione del PFTE sulla piattaforma collaborativa digitale della medesima Società.

Articolo 2

1. Il successivo livello di progettazione dovrà conformarsi alle indicazioni, condizioni, raccomandazioni, prescrizioni e proposte di modifica di cui agli atti predetti, laddove pertinenti al perfezionamento degli sviluppi progettuali, al fine di acquisire, in sede di Conferenza di Servizi decisoria, *“le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente”*.
2. Il progetto esecutivo, ai sensi dell’articolo 38 del d.lgs. n. 36/2023, sarà sottoposto all’esame delle Amministrazioni ed enti competenti in sede di Conferenza di Servizi decisoria da indire *“in forma simultanea e in modalità sincrona”* e *“con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”* in conformità alle pertinenti disposizioni di cui alla legge n. 241/1990.

Articolo 3

1. Il presente decreto è trasmesso alle Amministrazioni e ai gestori di beni o servizi pubblici invitati alla Conferenza di servizi svolta ed è pubblicato sul sito internet di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. nonché sui siti istituzionali della Regione del Veneto, della Provincia di Verona e sull’albo pretorio on line del Comune di Verona.
2. Il Comune di Verona, in particolare, avrà cura di far pervenire, tramite P.E.C., all’indirizzo protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it apposita rassicurazione di pubblicazione del presente decreto sull’albo pretorio on-line con indicazione della relativa data.
3. La Regione del Veneto avrà cura di trasmettere il presente provvedimento alla *“U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV”* entro il termine di 15 giorni, come indicato dalla nota della Regione stessa n. 312996 del 28/06/2024 citata nelle premesse.

L’Amministratore delegato
Arch. Fabio Massimo Saldini